



TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

R.G.A.C. 740/2018

734/2018

IL GIUDICE

letto il ricorso, depositato in data 26.04.2018 da Sacchi Maurizio, volto all'ammissione alla procedura di liquidazione di cui all'art. 14 ter I. 3/2012, nonché la documentazione depositata e il piano, con la relazione del professionista incaricato di svolgere le funzioni dell'OCC; visionata, altresì, la documentazione integrativa depositata in data 18.06.2018 (messa in visione dalla cancelleria in data 04.07.2018) a seguito di provvedimento del 08.06.2018; premesso che Sacchi Maurizio ha chiesto la liquidazione di tutti i propri beni, allegando di trovarsi in stato di sovraindebitamento e producendo la documentazione di cui all'art. 9 co. 3, e 3 I. 3/2012; ritenuta la propria competenza ai sensi, avendo il ricorrente residenza in Decollatura; atteso che il ricorrente si trova, effettivamente, in stato di sovraindebitamento, per come emerge dalla documentazione allegata (elenco dei creditori e dei beni di proprietà del ricorrente, contenuti nella relazione particolareggiata dell'OCC), posto che lo stesso è proprietario di immobili, in parte soggetti a vendita forzata, e di mobili, il complessivo valore dei quali ammonta ad euro 328.608,94 e presenta un'esposizione debitoria di euro 1.124.596,32 e, allo stato, non percepisce reddito; ritenuto, quindi, sussistente il forte squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, il cui persistere è attestato anche dall'indebitamento nei confronti di istituti bancari e dell'erario; rilevato che, dalla relazione dell'OCC emerge che la condizione di difficoltà economica si è manifestata sin dal 2008, che ha determinato, dagli anni 2013-2014 la definitiva incapacità di adempiere; atteso che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 I. 3/2012, in quanto il ricorrente, avendo svolto attività di lavoro autonomo (promotore finanziario) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla I. 3/2012 e non ha fatto ricorso nell'ultimo quinquennio ai procedimenti di cui alla citata legge; osservato che la domanda è corredata, ai sensi dell'art. 14 ter I. 3/2012, dai documenti di cui all'art. 9 co. 2, ossia dall'elenco di tutti i creditori e delle somme ad essi dovute, con indicazione di ciascun singolo creditore (l'elenco è contenuto nel ricorso e nella relazione particolareggiata dell'OCC),



dalle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni, dall'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del ricorrente e della sua famiglia (benché l'elenco riporti sia la somma di euro 300,00 per vitto, sia la somma di euro 500,00 per alimenti, con conseguente ingiustificata duplicazione delle medesime voci di spesa, sicché occorre decurtare l'importo di euro 500,00), nonché dell'inventario di tutti i beni del debitore, il tutto come evincibile dai dati forniti e dalle dichiarazioni rese all'OCC;

rilevato che la domanda è, altresì, accompagnata dalla relazione particolareggiata dello studio professionale incaricato di svolgere le funzioni dell'OCC, con indicazione precisa delle circostanze di cui all'art. 14 ter co. 3 l. 3/2012;

considerato, in particolare, che non risultano atti di disposizione impugnati dai creditori ed atti in frode agli stessi compiuti negli ultimi cinque anni, così come affermato anche nella relazione dell'OCC;

ritenuto di demandare al liquidatore: 1) la verifica della congruità delle spese indicate come correnti; 2) la verifica dei debiti verso l'erario; 3) la verifica costante dell'effettivo reddito percepito dal ricorrente; 4) la verifica dell'esistenza e del valore dei beni mobili indicati; 5) la verifica dell'esistenza ed entità dei prestiti personali dei familiari;

visto l'art. 14 quinquies l. 3/2012;

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Sacchi Maurizio (cod. fisc. SCCMRZ62C22C3521);

nomina quale liquidatore il dott. Aldo Larizza, con studio in Lamezia Terme;

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono – sotto pena di nullità – essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che il presente decreto, a cura del liquidatore e a spese dell'istante, venga pubblicato integralmente sul sito internet del Tribunale di Lamezia Terme e, per estratto, sul quotidiano "Il quotidiano del Sud";

ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore sui beni immobili e mobili registrati del debitore;

ordina al debitore e a qualunque terzo che ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;

esclude dalla liquidazione le somme necessarie per il mantenimento, che, allo stato, fissa in euro 1250,00 mensili;



Si comunichi al ricorrente, allo studio Puteri (quale studio deputato allo svolgimento delle funzioni dell'OCC) e al liquidatore.

Lamezia Terme, 05.07.2018

Il Giudice Delegato
dott.ssa Adele Foresta



